



Comunicato Ufficiale

N. 192

Del

18 marzo 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A Enilive

Gare del 14-15-16 marzo 2025 - Decima giornata ritorno

Atalanta-Internazionale 0-2

Bologna-Lazio 5-0

Fiorentina-Juventus 3-0

Genoa-Lecce 2-1

Milan-Como 2-1

Monza-Parma 1-1

Roma-Cagliari 1-0

Torino-Empoli 1-0

Udinese-Hellas Verona 0-1

Venezia-Napoli 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 marzo 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

192/544



FRECCIAROSSA



FANINI



iliad



BANCOMAT

socios.com

sorare

ONEFOOTBALL



"" N. 83

SERIE A Enlive

Gare del 14-15-16 marzo 2025 - Decima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Como, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Roma, Torino, Udinese e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo e al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l'Arbitro, in entrambe le occasioni a sospendere la gara per circa un minuto, per avere, inoltre, lanciato, sempre sul terreno di giuoco, due bottigliette in plastica e un oggetto cilindrico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni e numerose bottiglie di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **MONZA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **VENEZIA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

192/546

ALLI Bamidele Jermai (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

BASTONI Alessandro (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTRO Santiago Thomas (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTIN CARICOL Aaron (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MUSAH Yunus Dimoara (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAZ MARTINEZ Nicolas (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

VECINO FALERO Matias (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HAJ MOHAMED Anas (Parma)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BELLANOVA Raoul (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BIJOL Jaka (Udinese)

SETTIMA SANZIONE

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa)

SESTA SANZIONE

FREULER Remo (Bologna)

GHILARDI Daniele (Hellas Verona)

GILA FUENTES Mario (Lazio)

LOCATELLI Manuel (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BERISHA Medon (Lecce)

BONDO Warren Pierre (Milan)

KRISTENSEN Thomas Thiesson (Udinese)

OBERT Adam (Cagliari)

PAVARD Benjamin Jaques Marcel (Internazionale)

PERRONE RODRIGUEZ Maximo (Como)

TERZA SANZIONE

ATTA Arthur Eric (Udinese)

BRAVO SOLANILLA Iker (Udinese)

KASTANOS Grigoris (Hellas Verona)

MARI VILLAR Pablo (Fiorentina)

OLIVERA MIRAMONTES Mathias (Napoli)

THURAM-ULIEN Khephren (Juventus)

SECONDA SANZIONE

CANDE Fali (Venezia)

GINEITIS Gvidas (Torino)

ROMAGNOLI Alessio (Lazio)

PRIMA SANZIONE

LEONI Giovanni (Parma)
SOLET BOMAWOKO Oumar Mickael (Udinese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Milan)
KRSTOVIC Nikola (Lecce)
RANIERI Luca (Fiorentina)
STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

WEAH Timothy Tarpeh (Juventus)

SECONDA SANZIONE

MIRETTI Fabio (Genoa)
VIOLA Benito Nicolas (Cagliari)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI
€ 15.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto una critica gravemente irrispettosa all'Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FABREGAS SOLER Francesc (Como): per avere, al 48° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

MARCENEIRO DA CONCEICAO Sergio Paulo (Milan)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 MARZO 2025

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli